



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 30/12/2002

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, il presente Regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La popolazione residente nel Comune di Malalbergo al 31 dicembre 1991, qualerisulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica è di n. 6.438 abitanti. Pertanto per il fine di cui al precedente articolo 2, esso è classificato nella classe quinta.

1. A seguito di quanto accertato al precedente comma ed ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18, c.2 del D.Lgs. n. 507/93 è istituito il servizio delle pubbliche affissioni.

ART.4 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è effettuata in forma diretta dal Comune.
2. Ai sensi dell'art. 22, c. 3, lett. a) e b) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e degli art. 37, c.1 e 54 dello Statuto, il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale può affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni ad azienda speciale di altri enti locali, ovvero ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 507/93, nell'osservanza di quanto disposto dagli artt. 26 e segg. del medesimo Decreto Legislativo e degli artt. 28 e segg. del presente Regolamento.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese

quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

4. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
5. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
6. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 4 spettano al concessionario.

ART. 5 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologie:

- pannelli su telaio metallico, pensiline di attesa autobus,
- transenne parapetonali, orologi con pannello pubblicitario
- integrativo, frecce segnaletiche di ubicazione dell'attività.

Quantità:

- numero 65 pannelli su telaio metallico mq. 360
 - numero 8 pensiline fermata autobus mq. 48.
 - numero 61 parapetonali mq. 85
 - numero 7 orologi mq. 21
 - numero 5 pannelli-quadro per frecce segnaletiche mq.20
- a. destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:
 - n. 19 pannelli su telaio metallico per complessivi mq. 30.
 - b. destinati ad affissioni di natura commerciale:
 - n. 46 pannelli su telaio metallico per complessivi mq. 330.
 - c. da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:
 - n. 8 pensiline fermata autobus
 - n. 61 parapetonali
 - n. 7 orologi
 - n. 5 pannelli – quadro per frecce segnaletiche, per complessivi mq. 174.

ART.6 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 la realizzazione del piano generale degli impianti è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:

- Gli impianti pubblicitari sono ubicati in posizioni non pre- giudizievole per la sicurezza pubblica con particolare riferimento alla circolazione urbana.
- Tali impianti non devono creare confusione visiva, non essere ubicati in vicinanza di beni di valore storico, architettonico, culturale ed ambientale.
- Devono tendere all'utilizzo bifacciale degli spazi al fine del contenimento del numero degli impianti e quindi posizionati in luoghi accessibili ai due fronti degli stessi.
- Gli impianti pubblicitari devono possedere caratteristiche di arredo urbano.
- La grafica del messaggio pubblicitario deve comunque essere riportata su fondo bianco.

ART.7 - PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda;
4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ART.8 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta e della tariffa disciplinate dal presente Regolamento, non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche se ed in quanto applicabile.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente Decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11 - MODALITA' DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità per le fattispecie disciplinate dai successivi artt. 12, 13, 14 e 15, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; qualora la superficie complessiva superi i 5 metri, l'imposta è dovuta per intero.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla misura base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 12 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, l'imposta è determinata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione un'imposta pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri 5,5 e 8,5 l'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del cento per cento.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 13 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, installati su ciascun veicolo determinata con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti portate:
 - a. per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
 - b. per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
 - c. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
 - d. Per i veicoli circolanti con rimorchio l'imposta di cui al presente comma è raddoppiata
4. Qualora la pubblicità di cui ai precedenti commi venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROTEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore ai tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una imposta pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari al 50 per cento.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una imposta giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART.15 - PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, l'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12 comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in misura pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 16 - DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità s'intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.17 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

ART. 18 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, accertate ai sensi del precedente primo comma, e per le relative sopratasse, si applicano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART. 19 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.20 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente eseguite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h) l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa apposta sui veicoli di cui al comma terzo del precedente art. 13, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.

ART 21 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Ai sensi dell'art. 23, c.8 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, la pubblicità sonora è vietata nelle sottoindicate fasce orarie, salvo casi eccezionali relativi alla protezione dell'incolumità pubblica o in occasione di manifestazioni pubbliche di particolare interesse per l'intera collettività:

- dalle ore 0,00 alle ore 7,00
 - dalle ore 13,30 alle ore 15,00
 - dalle ore 22,00 alle ore 24,00
1. La pubblicità sonora è vietata in modo permanente nei pressi degli edifici scolastici, limitatamente alle ore di lezione con esclusione dei casi indicati al comma precedente.
 2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli.
 3. E' altresì vietata la pubblicità, con qualunque mezzo effettuata, quando sia offensiva dei valori sociali.
 4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESUPPOSTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è diretto a garantire l'affissione a cura del Comune o del concessionario del servizio o in forma diretta negli appositi impianti a tal fine destinati ed indicati all'art. 5, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi di natura commerciale effettuati nell'esercizio di attività economiche.
2. Il Comune garantisce una dotazione minima degli impianti indicati al comma precedente di dodici metri quadrati per ogni mille abitanti.
3. Per l'effettuazione del servizio indicato al comma primo è dovuto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, da corrispondere al soggetto, Comune o concessionario, esecutore di esso.

ART. 23 - OGGETTO PASSIVO

1. Il diritto di cui all'art. precedente è dovuto da chi richiede il servizio.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del diritto di cui al precedente comma colui nel cui interesse il servizio stesso è richiesto.

ART.24 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.
8. E' vietata qualunque forma di affissione al di fuori degli spazi indicati all'art.5 del presente Regolamento.
9. Per quanto compatibile con le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con le disposizioni del presente Regolamento, trova applicazione quanto disposto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni:
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con le indicazioni delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART.25 - DETERMINAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è determinata in funzione di due periodi di permanenza dell'affissione: per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione di esso.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di legge per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolo d'onori di cui all'art. 30, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 17, se effettuato dal Comune, ovvero, se il servizio è affidato in concessione, secondo le modalità con il capitolato d'oneri di cui all'art.30; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 27;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, anche in forma associata con altri enti locali territoriali;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 28 - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Qualora, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, la gestione del servizio venga affidato in concessione a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, è fatto obbligo al concessionario di corrispondere al Comune un aggio con minimo garantito annuo, determinato con apposita convenzione, da versare alla Tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate.
2. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati.
3. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, il canone minimo convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 29 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di anni sei.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore ai sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve

presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni di rinnovo.

3. Quando almeno due gare ad evidenza pubblica risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa provata: in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

ART. 30 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97, viene effettuato mediante gara ad evidenza pubblica, demandando al Responsabile del settore finanziario la definizione degli atti di gara.

ART. 31 - INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i pubblici impiegati;
- c) i ministri dei culti;
- d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;
- e) i condannati per i delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

2. Non può essere conferita la concessione del servizio d'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente nell'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione;
- c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

ART. 32 - DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato a adeguato la cauzione di cui all'art. 33;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continuare irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 30;

- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 507/93;
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 31.

- 2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ed è preannunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministero delle finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.
- 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

ART. 33 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

- 1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 31; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli art. 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, al Comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della Procura.
- 2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
- 3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
- 4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al canone fisso convenuto.
- 5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 16, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le

somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le effettuazioni della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.00.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, Il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Per le violazioni a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni trovano applicazione le sanzioni amministrative disposte dai commi 11, 12 e 13 di detto articolo, se ed in quanto compatibili con le disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e con le disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Comune, o, il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 18.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti dal concessionario al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.

ART. 36 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Le misure dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di legge ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano

le tariffe disposte dalla legge ed in misura minima quando la legge stessa ne prevede una gradualità.